II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

(93/C 165/04)

COM(93) 155 def. — SYN 459

(Presentata dalla Commissione il 17 maggio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 118 A del Trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro costituisce un obiettivo che non deve essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

considerando che il rispetto di requisiti minimi sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici non garantisce solo la protezione della salute e della sicurezza dei singoli lavoratori ma fornisce un livello minimo di protezione di tutti i lavoratori nella Comunità che evita eventuali possibili distorsioni nell'area della concorrenza;

considerando che deve essere stabilito per l'intera Comunità un coerente livello di protezione dai rischi derivanti da agenti chimici e che tale livello di protezione deve essere determinato non tramite requisiti obbligatori particolareggiati ma attraverso un quadro di principi generali tali da consentire agli Stati membri di applicare in modo coerente requisiti minimi;

considerando che un'attività lavorativa comportante l'esposizione ad agenti chimici è suscettibile di esporre i lavoratori a livelli di rischio particolarmente elevati;

considerando che la direttiva del Consiglio 80/1107/CEE, del 22 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro [1], modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE [2], la direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) [3] e la direttiva del Consiglio 88/364/CEE, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) [4] devono, per motivi di coerenza e di chiarezza e per ragioni tecniche essere riviste e inserite in una direttiva unica che stabilisca i requisiti minimi per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori durante attività lavorative che implicano l'utilizzazione di agenti chimici; che tali direttive possono essere abrogate;

considerando che la presente direttiva costituisce una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [5];

considerando che, pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano interamente ai lavoratori esposti agli agenti chimici, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

(1) GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.
(2) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74.
(3) GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 12.
(4) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 44.
(5) GU n. L 183 del 26. 9. 1989, pag. 1.

considerando che la direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (2), la direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (pesticidi) (3) e la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (4), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 90/492/CEE (5), definiscono un sistema di informazioni specifiche sulle sostanze e sui preparati pericolosi, sotto forma di schede dei dati di sicurezza, destinate principalmente agli utilizzatori industriali al fine di consentire loro di adottare le misure necessarie per garantire la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che la direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro (6) stabilisce un sistema per contrassegnare le tubature e i contenitori utilizzati per le sostanze o i preparati pericolosi sul luogo di lavoro;

considerando che la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (7) ha come scopo una limitazione delle conseguenze di tali incidenti sull'uomo e sull'ambiente e di garantire alti livelli di protezione, limitandone le conseguenze nell'intera Comunità;

considerando che, al fine di completare le informazioni disponibili per i lavoratori al fine di garantire un migliore livello di protezione, è necessario che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati sui rischi che taluni agenti chimici possono provocare per la loro salute e la loro sicurezza e sui provvedimenti necessari per ridurre o eliminare tali rischi, e che essi dovrebbero essere in grado di controllare che siano state adottate le necessarie misure protettive;

considerando che i datori di lavoro devono tenersi al passo con i nuovi sviluppi della tecnologia onde migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, valutando regolarmente le implicazioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

considerando che, nonostante il fatto che le attuali conoscenze scientifiche possano non consentire di fissare un livello di esposizione ad un agente chimico al di sotto del quale si possono escludere rischi per la salute, una limitazione all'esposizione ad agenti chimici ridurrà nondimeno questi rischi;

considerando che la direttiva 91/322/CEE (8) della Commissione fissa valori limite indicativi, come previsto dalla direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro e che la prima direttiva deve essere mantenuta in vigore quale parte dell'attuale quadro giuridico;

considerando che le misure di attuazione tecnica per l'applicazione della presente direttiva devono essere poste in essere dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 13;

considerando che la presente direttiva costituisce un contributo pratico alla creazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è [] la direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di attività lavorative che comportano l'utilizzazione di agenti chimici.

2. I requisiti della presente direttiva si applicano a tutti gli agenti chimici sul lavoro, fatte salve le altre disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 82/501/CEE, nella sua versione modificata, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con talune attività industriali e le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono i provvedimenti di protezione radiologica previsti dalle direttive adottate in base al Trattato che crea la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni della direttiva 90/394/CEE del Consiglio (9) quando esse siano più favorevoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro.

(1) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13.
(4) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.
(5) GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35.
(6) GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 23.
(7) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.
(8) GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 22.
(9) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano integralmente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

5. Le autorità competenti controllano regolarmente se i dipendenti hanno adottato i provvedimenti adeguati al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e riesaminano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «agenti chimici»: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti mediante processi lavorativi, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano essi immessi o no sul mercato;

b) «attività comportante la presenza di agenti chimici»: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzazione, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, e il trasporto o l'eliminazione e il trattamento, o che risultino da tale attività lavorativa;

c) «livello di esposizione professionale»: se non specificato altrimenti, la concentrazione di un agente chimico nell'aria del luogo entro la zona di respirazione di un lavoratore, e comprende il «valore limite» e il «valore di riferimento professionale»;

d) «valore limite biologico»: il limite di concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolito, o di un indicatore di effetto;

e) «rischio potenziale»: l'intrinseca potenzialità di provocare un danno propria di un agente chimico;

f) «rischio»: la probabilità che il potenziale danno sia realizzato alle condizioni di uso e/o di esposizione;

g) «soggetto competente»: qualunque soggetto che dispone delle necessarie conoscenze, dell'esperienza, dell'abilità pratica e delle tecniche adeguate per svolgere la mansione di cui si tratta;

h) «prodotto di scarto»: qualsiasi agente chimico rimanente al termine di un processo o qualsiasi oggetto o materiale contaminato da un agente chimico e destinato allo smaltimento;

i) «sorveglianza sanitaria»: la valutazione di un singolo lavoratore per determinarne le condizioni di salute.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI RIVOLTE AI DATORI DI LAVORO

Articolo 3

Obblighi generali

1. Per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori il datore di lavoro adotta le misure necessarie, compresa l'assegnazione di specifiche mansioni a un soggetto competente, per garantire che, per le attività che comportano la presenza di agenti chimici:

a) i lavoratori possano svolgere le loro attività senza porre in pericolo la salute e la sicurezza propria e/o degli altri lavoratori;

b) le operazioni sul luogo di lavoro in presenza dei lavoratori avvengano sotto la responsabilità di un soggetto incaricato;

c) i lavori che comportano speciali rischi siano effettuati solo da personale competente e in conformità con le istruzioni fornite;

d) siano previste misure efficaci per far fronte a incidenti ed emergenze, comprese le esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;

e) le istruzioni in materia di sicurezza e di salute siano comprensibili ai lavoratori interessati;

f) siano fornite adeguate strutture di pronto soccorso.

2. Il datore di lavoro è in possesso di una valutazione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza contenuta in un documento, qui di seguito denominato «documento salute e sicurezza», che dovrà essere costantemente aggiornato.

Tale documento dovrà in particolare registrare:

— una valutazione dei rischi in cui siano incorsi lavoratori nelle attività che comportano la presenza di agenti chimici, e che la valutazione è stata eseguita da una persona competente; nel caso in cui un agente chimico sia stato oggetto di una specifica valutazione relativa ai rischi per gli utilizzatori nell'ambito di un procedimento di autorizzazione all'immissione sul mercato, la valutazione del rischio terrà conto dei suoi risultati;

— che saranno adottate adeguate misure per raggiungere gli obiettivi della direttiva ed in particolare le eventuali misure precauzionali volte a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori previste da altri atti normativi comunitari;

— che la progettazione, l'utilizzazione e la manutenzione del posto di lavoro e delle attrezzature che comportano la presenza di agenti chimici siano sicure;

— che sia redatto un elenco aggiornato dei prodotti chimici utilizzati o che si intende utilizzare.

Il documento salute e sicurezza dovrà essere redatto prima dell'inizio delle attività lavorative e dovrà essere aggiornato in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che possono averlo reso obsoleto.

Il datore di lavoro dovrà assicurare che il contenuto del documento salute e sicurezza sia comunicato ai lavoratori ogni volta in cui un importante cambiamento apportato al luogo di lavoro comporti una modifica del documento stesso.

3. Il datore di lavoro garantisce che il rischio derivante da un agente chimico per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro sia eliminato o ridotto in particolare sopprimendo il rischio alla fonte o cercando di ottenere il massimo grado di riduzione del rischio attraverso misure di protezione collettiva, ed in particolare tecnologie più pulite, sulla base degli ultimi ritrovati della tecnica piuttosto che ricorrendo a misure di protezione individuale.

4. Per talune speciali attività nell'ambito dell'impresa o della fabbrica, come ad esempio la manutenzione, rispetto alle quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione, o che possono provocare effetti dannosi sulla salute e sulla sicurezza per altri motivi, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche, il datore di lavoro determina, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'impresa o nella fabbrica, i provvedimenti necessari per ridurre la durata dell'esposizione dei lavoratori al minimo possibile e per garantire la protezione dei lavoratori impegnati in tali attività.

Il datore di lavoro garantisce che tali attività siano effettuate nelle sole aree chiaramente contrassegnate e indicate, o che ai soggetti non specificamente autorizzati sia impedito con altri mezzi l'accesso a tali aree.

5. Le misure adottate dal datore di lavoro per conformarsi ai requisiti posti dalla presente direttiva dovranno essere coerenti con l'esigenza di proteggere la salute del pubblico e l'ambiente.

Articolo 4

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

L'imprenditore adotta le misure e le precauzioni adeguate alla natura del rischio:

— per fornire attrezzature e provvedimenti adeguati e sicuri;

— per limitare la quantità di agenti chimici pericolosi nel luogo di lavoro e per mantenere separati agenti chimici non compatibili;

— per evitare, individuare e combattere il verificarsi e il diffondersi di incendi ed esplosioni, e

— per impedire la creazione di atmosfere esplosive e/o pericolose.

Articolo 5

Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi di avvertimento e di comunicazione necessari per segnalare eventuali rischi importanti per la salute e per la sicurezza, al fine di garantire l'immediato avvio delle operazioni di assistenza, di evacuazione e di soccorso nei casi in cui ciò risulti necessario.

Articolo 6

Mantenere informati i lavoratori

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti potranno disporre di:

— informazioni sugli agenti chimici, come indicato al paragrafo 9 dell'allegato, in forma comprensibile e adeguata alle esigenze del singolo lavoratore;

— informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere sé stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

— informazioni scritte, regolarmente aggiornate, nei casi in cui la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 ne dimostri la necessità.

2. Il datore di lavoro garantisce che i contenitori utilizzati per gli agenti chimici sul lavoro siano forniti dei necessari segnali di sicurezza o siano contrassegnati in modo tale da indicare l'identità e la natura dei contenuti ed i relativi rischi. Nel caso in cui la scheda dei dati di sicurezza non sia stata messa a disposizione al momento della fornitura, il datore di lavoro dovrà ottenere le relative informazioni dal fornitore o da altre fonti, e non dovrà utilizzare l'agente chimico sino a che tali informazioni non siano state ottenute e rese disponibili per i lavoratori.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 7

Divieti

1. La produzione, la fabbricazione o l'utilizzazione durante il lavoro degli agenti chimici sottoindicati, nonché le attività lavorative elencate, sono proibite entro i

limiti specificati. I divieti non si applicano se l'agente chimico è presente in un altro agente chimico, o quale componente di prodotti di scarto, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite specificato.

Numero EINECS (1)	Numero CAS (2)	Nome dell'agente	Limite di concentrazione per l'esenzione
202-080-4	91-59-8	2-naftilamina e suoi sali	0,1 % in peso
202-177-1	92-67-1	4-amminodifenile e suoi sali	0,1 % in peso
202-199-1	92-87-5	Benzidina e suoi sali	0,1 % in peso
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenile	0,1 % in peso

(1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
(2) CAS: Chemical Abstract Service.

2. Su richiesta di un imprenditore, gli Stati membri possono concedere deroghe specifiche ai requisiti di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

— a fini esclusivi di ricerca e di sperimentazione scientifica, compresa l'analisi;

— per attività volte ad eliminare gli agenti chimici vietati;

— purché la produzione o l'utilizzazione avvenga in un sistema chiuso e l'agente chimico non sussista più alla fine del processo.

3. Le modifiche necessarie per gli agenti chimici e le attività già considerati nel presente articolo saranno fissate e adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 8

Livelli di esposizione professionale

1. I livelli di esposizione professionale saranno determinati tenendo conto delle informazioni disponibili e in particolare dei dati tecnici e scientifici, in conformità con la procedura di cui all'articolo 13.

2. Per tutti gli agenti chimici in rapporto ai quali è stato determinato un valore limite nell'allegato (paragrafo 10), gli Stati membri stabiliscono un livello di esposizione professionale che non dovrà essere superato.

3. I livelli di esposizione professionale fissati come valori limite indicativi dalla direttiva 91/322/CEE saranno considerati valori di riferimento professionali ai fini della presente direttiva.

4. Gli Stati membri dovranno prendere in considerazione i valori di riferimento professionali in sede di fissazione dei limiti di esposizione professionale nei rispettivi territori.

5. Quando uno Stato membro introduce o modifica un livello di esposizione professionale relativo ad un agente chimico sulla base di nuovi dati, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri fornendo i relativi dati scientifici e tecnici.

Articolo 9

Sorveglianza sanitaria

Gli Stati membri determinano le misure necessarie per garantire che i lavoratori siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria in rapporto ai rischi di salute e di sicurezza che affrontano durante il lavoro, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 10

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti avranno luogo in conformità con l'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE nelle materie disciplinate dalla presente direttiva. In particolare il datore di lavoro adotterà le misure atte ad agevolare la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti alla valutazione del posto di lavoro e alla determinazione delle precauzioni da prendere quando risulti che un livello di esposizione professionale o un valore limite biologico siano stati superati.

Articolo 11

Requisiti minimi sanitari e di sicurezza

1. Una nuova attività comportante la presenza di agenti chimici avviata in un momento successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 14, deve essere conforme ai requisiti minimi sanitari di sicurezza indicati nell'allegato.

2. Un'attività comportante la presenza di agenti chimici e già esistente al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 14, deve conformarsi ai requisiti minimi sanitari e di sicurezza indicati nell'allegato quanto prima possibile ed al più tardi entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Articolo 12

Adeguamenti dell'allegato

1. Gli adeguamenti tecnici all'allegato che siano conformi:

— alle direttive adottate nel settore dell'armonizzazione tecnica e della standardizzazione relativa agli agenti chimici, e/o

— al progresso tecnico, ai mutamenti delle specifiche o dei regolamenti internazionali ed alle nuove scoperte relative agli agenti chimici,

saranno adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 13.

2. Norme particolareggiate sugli orientamenti tecnici necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva saranno adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitatio creato all'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE.

2. Nei casi in cui sia fatto riferimento alla procedura stabilita nel presente articolo, la questione sarà sottoposta al comitato dal suo presidente, di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

Abrogazione

1. Al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, saranno abrogate le seguenti direttive:

— direttiva 80/1107/CEE, modificata dalla direttiva 88/642/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

— direttiva 82/605/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro;

— direttiva 88/364/CEE sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o talune attività.

2. Il riferimento nei seguenti articoli:

— articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 83/477/CEE e articolo 1, paragrafo 5 della direttiva 91/382/CEE che modificano la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

— articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 86/188/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro;

alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE dovrà essere indicato come riferimento alla procedura di cui all'articolo 13.

3. Qualunque altro riferimento presente nei seguenti atti:

— direttiva 83/477/CEE, modificata dalla direttiva 91/382/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro;

— direttiva 86/188/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro;

— direttiva 91/322/CEE sulla determinazione di valori limite indicativi in attuazione della direttiva del Consiglio 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

alla direttiva 80/1107/CEE, modificata dalla direttiva 88/642/CEE, è caduco.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Nel momento in cui gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, esse dovranno contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. I metodi di effettuazione di tale riferimento saranno determinati dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri presentano ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, comunicando i punti di vista dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione informa in materia il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

REQUISITI MINIMI SANITARI E DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA

1. **Nota preliminare**

Gli obblighi stabiliti nel presente allegato vigono ogni volta che ciò sia reso necessario dalle caratteristiche del posto di lavoro, dal tipo di attività, dalle circostanze o da rischi specifici.

2. **Obblighi di supervisione**

2.1. *Soggetto incaricato*

Un soggetto responsabile e competente designato dal datore di lavoro, in conformità con le leggi e/o le prassi nazionali, deve essere stabilmente incaricato della supervisione di qualunque posto di lavoro in cui siano compresenti lavoratori e agenti chimici.

Il datore di lavoro può assumere personalmente la responsabilità del luogo di lavoro indicato al punto 1, se dispone delle capacità e delle competenze necessarie a tal fine ai sensi delle normative e/o prassi nazionali.

2.2. *Supervisione*

Per garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'effettuazione di qualunque tipo di operazione, la necessaria supervisione deve essere assicurata da soggetti competenti in possesso delle necessarie conoscenze, dell'esperienza e delle capacità tecniche in materia, in conformità con leggi e/o prassi nazionali, designati dal datore di lavoro e operanti per suo conto.

Il datore di lavoro può garantire personalmente la supervisione di cui al capoverso precedente se dispone delle capacità tecniche e della competenza necessarie a tal fine, ai sensi delle leggi e/o prassi nazionali.

3. **Misure protettive**

3.1. Debbono essere adottate misure per valutare la presenza di sostanze pericolose e/o potenzialmente esplosive nell'atmosfera e per misurare la concentrazione di tali sostanze.

Quando ciò sia richiesto dal documento sulla salute e sulla sicurezza, debbono essere installati dispositivi di monitoraggio per la misurazione della concentrazione di gas funzionanti in punti prestabiliti automaticamente e continuamente, allarmi automatici, dispositivi per escludere automaticamente la corrente dagli impianti elettrici e motori a combustione interna.

Nel caso in cui siano installati impianti di misurazione automatica, i valori misurati debbono essere registrati e conservati secondo quanto stabilito nel documento sulla salute e sulla sicurezza.

3.2. Il datore di lavoro garantisce che gli agenti chimici classificati, secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE nelle categorie 1 o 2, cancerogeni, mutageni o agenti chimici tossici per la riproduzione, siano per quanto sia tecnicamente possibile eliminati o sostituiti da agenti chimici o procedimenti che, nelle condizioni di utilizzazione, non siano affatto o siano meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Quando ciò non sia tecnicamente possibile, il datore di lavoro dovrà ridurre i rischi, dando la preferenza alla fabbricazione e all'utilizzazione dell'agente chimico in un sistema chiuso.

3.3. Il datore di lavoro garantisce che l'esposizione dei lavoratori ad un agente chimico durante il lavoro non superi il valore limite stabilito per quel determinato agente chimico, utilizzando la procedura di cui all'articolo 8.

3.4. Nei casi in cui si verifichi esposizione simultanea a più di un agente chimico per il quale sono stati determinati valori limite, gli effetti dell'esposizione dovranno esere considerati come cumulativi, a meno che non vi sia una più precisa valutazione del loro effetto combinato.

3.5. Il datore di lavoro effettua misurazioni periodiche degli agenti chimici sul luogo di lavoro in particolare in rapporto ai valori limite, a meno che egli non possa dimostrare chiaramente con altri mezzi che è stato ottenuto un adeguato livello di protezione. Le misurazioni dovranno essere effettuate da un soggetto competente, che utilizzi una tecnica valida.

3.6. Le misurazioni debbono essere effettuate in modo tale da garantire che il risultato sia rappresentativo dell'esposizione del lavoratore all'agente o agli agenti in questione.

4. **Protezione da rischi anomali**

4.1. Per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze che possono provocare condizioni anomale dannose per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro mette a punto procedure (piani di azione) che possono essere attuate al verificarsi di tali eventi, in modo tale da intraprendere azioni adeguate.

4.2. Nel caso in cui un tale evento si verifichi, il datore di lavoro informa immediatamente i lavoratori. Sino a quando la situazione non è stata portata a condizioni di normalità e la causa delle circostanze anomale non è stata eliminata:

— il datore di lavoro identifica immediatamente la causa e adotta le misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima possibile;

— solo i lavoratori che sono strettamente necessari all'effettuazione di riparazioni ed altre attività necessarie potranno operare nell'area colpita.

4.3. I lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita dovranno essere forniti di adeguati indumenti protettivi, di attrezzature di protezione individuale, di attrezzature e apparecchiature speciali di sicurezza che debbono utilizzare sino a quando persiste la situazione anomala, che non deve comunque divenire permanente. Ai soggetti non protetti non deve essere consentito di rimanere nell'area colpita.

4.4.1. Nei casi in cui le sostanze dannose si accumulano o possono accumularsi nell'atmosfera, debbono essere adottati provvedimenti adeguati per garantirne la raccolta alla fonte e l'eliminazione.

Fatte salve le disposizioni per la protezione della sanità pubblica e dell'ambiente, il sistema deve essere in grado di disperdere tali atmosfere pericolose in modo tale da eliminare il rischio per i lavoratori.

4.4.2. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva 89/656/CEE del Consiglio [1], adeguate e sufficienti attrezzature di respirazione e di rianimazione debbono essere disponibili nelle aree in cui i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere dannose per la salute.

In tali casi, un numero sufficiente di lavoratori addestrati all'uso di tali attrezzature deve essere presente sul luogo di lavoro.

Le attrezzature debbono essere adeguatamente immagazzinate e sottoposte a manutenzione.

4.4.3. Nel caso in cui gas tossici sono o possono essere presenti nell'atmosfera, deve risultare disponibile ed accessibile alle autorità competenti un piano di protezione comprendente l'elenco delle attrezzature protettive e delle misure di prevenzione.

4.5. Su richiesta dei servizi competenti interni ed esterni per gli incidenti e le emergenze, il datore di lavoro rende disponibili le informazioni sulle misure di emergenza relative agli agenti chimici. Le informazioni dovranno comprendere:

— notizie sulle attività pericolose, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le necessarie procedure e precauzioni; e

— qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possono derivare al verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al paragrafo 4.1 di cui sopra.

5. **Informazioni relative alle deroghe**

5.1. Nell'effettuare una richiesta di deroga ad un divieto o ad una limitazione in base all'articolo 7, paragrafo 2, il datore di lavoro presenta alle autorità competenti le seguenti informazioni:

— le quantità utilizzate annualmente;

— le attività, le reazioni o i processi da compiere;

[1] GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 18.

— il numero di lavoratori suscettibile di subire l'esposizione;

— le precauzioni previste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati;

— le misure tecniche e organizzative da adottare per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

6. **Manutenzione delle attrezzature di sicurezza**

Le adeguate attrezzature di sicurezza debbono costantemente essere mantenute pronte per l'uso e in buone condizioni di operatività.

La manutenzione deve essere effettuata tenendo presenti le esigenze operative.

7. **Speciali provvedimenti di sorveglianza sanitaria**

Il datore di lavoro garantisce che tutti i lavoratori esposti:

— ad agenti chimici di cui sono noti gli effetti sensibilizzanti;

— ai seguenti agenti chimici:

arsenico e suoi composti, berillio, cadmio e suoi composti, disolfuro di carbonio, cromati (Cr^{6+}), cobalto, piombo e suoi composti, mercurio e suoi composti, esteri organofosforici, tetracloroetano,

vengano, qualora lo desiderino, sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Nel caso in cui sia effettuato il monitoraggio biologico, ciò costituirà parte della sorveglianza sanitaria. Nei casi in cui ciò sia reso necessario dalla natura del rischio, il monitoraggio biologico sarà utilizzato per rivelare effetti preclinici sullo stato di salute dei lavoratori, al fine di consentire un intervento volto a prevenire peggioramenti clinici. I risultati del monitoraggio biologico non potranno costituire la base per una discriminazione contro i lavoratori colpiti.

I valori limite biologici ed i connessi requisti debbono essere osservati nel quadro della sorveglianza sanitaria.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria evidenzi la circonstanza che un lavoratore soffre di anomalie che debbono essere considerate come un risultato dell'esposizione ad un agente chimico, l'imprenditore deve:

— sottoporre a revisione il documento sulla salute e sulla sicurezza, elaborato in base all'articolo 3;

— tenere conto del parere del medico o dell'autorità sanitaria e attuare misure specifiche per eliminare o ridurre l'esposizione, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative con minore rischio di esposizione;

— porre in atto una sorveglianza sanitaria continua e disporre una revisione dello stato di salute di qualsiasi altro lavoratore esposto in circostanze analoghe. in tali casi il medico competente o l'autorità sanitaria possono proporre che i soggetti esposti siano sottoposti ad esame medico.

Il medico o l'autorità sanitaria informano il lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria che lo riguardano personalmente, comprese le informazioni e i pareri relativi all'eventuale sorveglianza sanitaria cui il lavoratore deve sottoporsi nel periodo successivo all'esposizione.

8. **Tenuta di registri**

8.1. Il datore di lavoro garantisce che il documento salute e sicurezza elaborato in forza dell'articolo 3 contenga dettagli sufficienti delle informazioni su cui si basa e sui metodi di valutazione del rischio utilizzati, affinché le autorita competenti possano controllare le valutazioni effettuate e le misurazioni adottate per eliminare o ridurre i rischi.

I registri dovranno essere conservati per almeno 5 anni a decorrere dalla data in cui sono stati redatti o modificati, e dovranno inoltre essere disponibili per i lavoratori o per i loro rappresentanti, e per le autorità competenti, su richiesta.

8.2. Gli Stati membri determinano le misure atte a garantire che per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 9 siano effettuate e aggiornate registrazioni sanitarie individuali. Le registrazioni sanitarie comprenderanno un sommario dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata e di qualunque altro dato, risultato di monitoraggio, rappresentativo dell'esposizione del singolo lavoratore.

La registrazione dei dati sanitari individuali deve essere effettuata in conformità con le leggi e le prassi nazionali, tenendo conto della confidenzialità medica.

Le registrazioni sanitarie dovranno essere conservate per almeno 40 anni dalla data dell'ultima annotazione. Una copia dovrà essere fornita su richiesta alle autorità sanitarie competenti. In conformità con le leggi e le prassi nazionali, il lavoratore individuale potrà, su sua richiesta, avere accesso alle registrazioni sanitarie che lo riguardano personalmente.

Nel caso in cui l'impresa cessi di operare, le registrazioni sanitarie saranno a disposizione dell'autorità competente, in conformità con le leggi e le prassi nazionali.

9. **Informazioni sugli agenti chimici**

9.1. Le informazioni sugli agenti chimici da fornire al lavoratore dovranno comprendere i seguenti elementi:

— l'identità dell'agente o degli agenti per i quali può verificarsi esposizione;

— i rischi per la salute o per la sicurezza derivanti dalle attività o dai procedimenti lavorativi o dalla possibile esposizione sul luogo di lavoro;

— le precauzioni adottate dal datore di lavoro per ridurre i rischi, comprese le informazioni sulle strutture di contenimento, di immagazzinamento e di manipolazione sicura, di trasporto e di eliminazione nell'ambito dell'impresa;

— le precauzioni che il lavoratore deve adottare per ridurre l'esposizione compresa l'utilizzazione di attrezzature protettive individuali;

— i relativi livelli di esposizione professionale;

— le conseguenze di tutte le situazioni anomale prevedibili comportanti un'eccessiva esposizione, e le azioni da intraprendere;

— i piani di azione messi a punto;

— le misure di pronto soccorso;

— le misure anticendio;

— le azioni intraprese o da intraprendere in caso di diffusione o di incidente, infortunio o emergenza in cui siano presenti agenti chimici;

— eventuali limitazioni nell'utilizzazione degli aggenti o nell'accesso a particolari aree, compresi i modi di identificazione di tali aree;

— informazioni aggiornate sui risultati delle misurazioni relative all'esposizione;

9.2. Il datore di lavoro garantisce che i contenitori e le condutture degli agenti chimici sul lavoro:

— nel caso di agenti chimici che rientrano nella definizione di sostanze o preparati pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE nella versione modificata, siano forniti di segnali di sicurezza ai sensi della direttiva 92/58/CEE. Attraverso etichettatura dei contenitori o altri mezzi adeguati, dovranno inoltre essere fornite informazioni sui contenuti ed i relativi rischi, sull'identità delle sostanze, con indicazione delle frasi sul rischio e sulla sicurezza in conformità con i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e nella direttiva 88/379/CEE;

— nel caso di altri agenti chimici, siano contrassegnati o forniti di altre indicazioni sulla natura dei contenuti.

9.3. Il datore di lavoro garantisce che i contenitori utilizzati per gli agenti chimici che sono stati etichettati al momento della fornitura mantengano l'etichetta sul luogo di lavoro finché permangono rischi derivanti da agenti chimici.

9.4. Il datore di lavoro rende disponibili per i lavoratori o per i loro rappresentanti, su loro richiesta, le schede sui dati di sicurezza messe a disposizione dal fornitore ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE e dell'articolo 27 della direttiva 92/32/CEE ovvero, nei casi in cui non si applichino le disposizioni di tali direttive, schede sui dati di sicurezza di contenuto e formato analoghi.

9.5. Le autorità competenti garantiscono che i datori di lavoro ottengono le informazioni sugli agenti chimici, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

10. **Valori limite e valori limite biologici**

10.1. *Valori limite* (1) *per l'esposizione professionale*

Numero EINECS (1)	Numero CAS (2)	Nome dell'agente	Valore limite (4)	
			mg/m³ (4)	ppm (5)
		Piombo metallico e suoi composti	0,15	—

(1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Number.
(3) Salvo indicazione contraria, misurati o calcolati in funzione di un periodo di riferimento di otto ore.
(4) mg/m³: milligrammi per metro cubo.
(5) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m³).
(6) a 20 °C e 101,3 KPa (pari ad una pressione di 760 mm di mercurio).

10.2. *Valori limite biologici*

Piombo

Il monitoraggio biologico, a parte l'eccezione indicata al punto 11 b) comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB); il valore limite biologico è il seguente:

— 70 µg Pb/100 ml di sangue.

Il metodo da utilizzare per le analisi è la spettroscopia ad assorbimento atomico.

11. **Misurazioni speciali per il piombo**

a) Il monitoraggio biologico può comprendere inoltre uno o più dei seguenti indicatori biologici:

— acido delta-amminolevulinico nell'urina (ALAU);

— zincoprotoporfirina (ZPP);

— deidratasi dell'acido delta-amminolevulinico del sangue (ALAD).

I metodi da realizzare per l'analisi dei campioni sono i seguenti:

ALAU	Metodo Davis o equivalente
ZPP	Ematofluorometria o metodo equivalente
ALAD	Metodo standardizzato europeo o equivalente

b) La misurazione del piombo nel sangue (PbB) può essere sostituita dal test ALAU quando si tratti di lavoratori che sono stati soggetti per meno di un mese al rischio di elevata esposizione. In tal caso, dovranno essere applicati i seguenti valori limite per ALAU:

— 20 mg/g di creatinina

c) il monitoraggio biologico dovrà essere effettuato almeno ogni sei mesi; tale frequenza potrà essere ridotta ad una volta all'anno quando si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

— i risultati delle misurazioni per gli individui o per i gruppi di lavoratori hanno evidenziato, nelle prime due occasioni consecutive in cui il monitoraggio è stato effettuato, una concentrazione di piombo nell'aria superiore a 0,075 mg/m³ e inferiore a 0,1 mg/m³;

— il livello di PbB per ogni singolo lavoratore non supera i 50 µg Pb/100 ml di sangue.